



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 18/24/DSP

ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA [REDACTED] [REDACTED]/POSTE ITALIANE S.P.A., AVANZATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 184/13/CONS

IL DIRETTORE

VISTA la *legge 31 luglio 1997, n. 249*, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la *direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997*, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla *direttiva 2008/6/CE*;

VISTO il *decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261*, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il *Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018* relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi ed in particolare il punto 16) dei considerati e l’art. 2, comma 1;

VISTO il *decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201*, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla *legge n. 214 del 22 dicembre 2011*, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della *direttiva 97/67/CE*;

VISTA la *delibera n. 223/12/CONS*, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificato, da ultimo, dalla *delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022*;

VISTA la *delibera n. 184/13/CONS*, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;

VISTA la *delibera n. 413/14/CONS*, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*” (di seguito *Direttiva*);

VISTA l’istanza acquisita al protocollo dell’Autorità in data 27/02/2024, *prot. n. 60825* presentata dal Sig. [REDACTED] (di seguito “Istante” o “Utente”), con la quale il medesimo lamenta problematiche occorse a carico della spedizione assicurata curata dall’Operatore “*Poste Italiane - Società per Azioni*” (di seguito “*Poste Italiane*”) *LDV n. 288738I650813* del 27/12/2023 che si lamenta essere giunta a destinazione con il contenuto danneggiato;

VISTA la nota del 07/03/2024 *prot. n. 72004*, con la quale, sensi dell’*art.14-bis del D.Lgs. n. 261/99*, si è chiesto all’Operatore “*Poste Italiane*” di acquisire ulteriori elementi di dettaglio documentati sulla criticità occorsa;

VISTA la nota del 08/04/2024, *prot. n. 0100697*, con la quale “*Poste Italiane*”, in riscontro alla richiesta di acquisizione di elementi di dettaglio documentati del 07/03/2024 *prot. n. 72004*, ha trasmesso i propri chiarimenti documentati in merito alla fattispecie occorsa ed alle modalità di gestione della pratica;

CONSIDERATO che, all’esito degli approfondimenti preistruttori formalmente avviati sull’istanza presentata dal Sig. [REDACTED] in data 27/02/2024, *prot. n. 60825*, in uno alla documentazione presentata da “*Poste Italiane*” in data 08/04/2024, *prot. n. 0100697*, è emerso che la spedizione *LDV n. 288738I650813* del 27/12/2023 ha un peso dichiarato, rilevabile anche dalla lettera di vettura presentata in atti dall’Istante, pari a 65 Kg;

CONSIDERATO che, stante tale caratteristica di peso, si determina l’incompetenza dell’Autorità ai sensi del combinato disposto dell’*art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs 22 luglio 1999, n. 261* e del *punto 16)* dei considerati e dell’*art. 2, comma 1* *Regolamento (UE) 2018/644* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi atteso che solo i pacchi contenenti beni, con o senza valore commerciale, di peso inferiore o pari a 31,5 kg sono annoverabili nell’ambito dei servizi postali laddove gli invii più pesanti, rientrando nel settore del trasporto di merci e nel settore logistico, appartengono ad ambiti commerciali esulanti, quindi, dalle precipue attribuzioni d’istituto di questa Autorità;

VISTI tutti gli atti dell’attività preistruttoria;

DETERMINA

L'istanza avanzata ai sensi del Regolamento approvato con *delibera n. 184/13/CONS* dal Sig. [REDACTED] nei confronti della società "Poste Italiane - Società per Azioni" con sede legale in Viale Europa, 190 - 00144 Roma, Codice Fiscale e Registro Imprese Roma n. 97103880585, Partita IVA n. 01114601006 è archiviata per incompetenza.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata nel sito *Internet* dell'Autorità.

Napoli, 15 aprile 2024

Il Direttore
Ivana Nasti